

Legge regionale 8 marzo 1988, n. 13.

**Sostituzione dell'articolo 22ter della legge regionale 25 ottobre 1979, n. 78 «Norme per la costituzione e il funzionamento delle unità locali socio-sanitarie in attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833».**

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

Articolo unico

1. L'articolo 22 ter della legge regionale 25 ottobre 1979, n. 78, come aggiunto dall'articolo 16 della legge regionale 8 aprile 1986, n. 21, è così sostituito:

«Articolo 22 ter

Le indennità al Presidente, al Vicepresidente e ai componenti del Comitato di gestione di cui ai precedenti articoli 21 e 22 sono calcolate secondo i criteri di cui alla legge 27 dicembre 1985, n. 816.».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 8 marzo 1988

Bernini